



COMUNE DI BAGNACAVALLO

(Provincia di Ravenna)

ID: 1029702

FASCICOLO N. 2024/10 01/000005

ORDINANZA N. 11 Del 24/04/2024

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS)

LA SINDACA

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e della Zanzara Comune (*Culex pipiens*);

Considerato che anche in Italia nel 2007, nel 2017 e nel 2023 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya e Dengue, e che si riscontrano frequentemente casi di West Nile, eventi che costituiscono situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di Arbovirus;

Dato atto che le arbovirus comportano un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenirne e limitarne la diffusione;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che per tanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Evidenziato inoltre

- che la lotta agli adulti di zanzara è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione;

- che la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;
- che l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
- che peraltro l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non trascurabile anche sull'ambiente, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino casi sospetti od accertati di malattie a trasmissione vettoriale o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune, sentito il Dipartimento di Sanità Pubblica, provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-assistenziali, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommisti, autodemolizioni, ecc.);

Considerato che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale, e che in particolare l'Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;

Ritenuto di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo 1° maggio 2024 – 31 ottobre 2024, poiché alla nostra latitudine è il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo climatici in atto;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune e l'Unione provvedono alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda USL competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

Visto il Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi – Anno 2024 approvato con Delibera n° 503 del 25/03/2024;

Vista la nota dell'AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica – Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna prot. 0111055/2024 acquisita agli atti con prot. n. 33170 del 23/04/2024 ad oggetto *“Programma di lotta alla zanzara tigre (Aedes albopictus) – Anno 2024”* nella quale si propone tra l'altro l'assunzione dell'ordinanza in oggetto e si invia lo schema di provvedimento;

Ritenuto di provvedere conformemente a quanto richiesto dall'AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna nella nota sopra richiamata;

Attesa la palese situazione di potenziale rischio per la salute pubblica;

Sottolineata l'urgenza di provvedere con l'adozione di alcune misure idonee a prevenire il rischio di di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

Sottolineata inoltre la provvisorietà delle misure da adottare fino al 31 ottobre p.v;

Considerato quindi che si rende necessario procedere senza indugio alle misure urgenti di prevenzione indicate dall'AUSL della Romagna, Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna;

Visto il parere favorevole della Responsabile del Servizio Igiene, Sanità ed Educazione Ambientale;

Visti

- il Testo Unico delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e smi;
- la Legge Regionale 4 maggio 1982 n. 19, e smi;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e smi;
- l'art. 117 del D.Lgs 31.3.1998 n. 112 e smi;
- Il Regolamento (U.E.) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;
- il DPR n. 392 del 6 ottobre 1998 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici;
- il Decreto Legislativo 2 novembre 2021 n. 179 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (U.E.) n. 528/2012";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 145 del 7 febbraio 2022;
- l'art. 15 del Regolamento di Igiene, Sanità pubblica e Veterinaria;
- il Regolamento di Polizia Locale;
- le "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2022";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 503 del 25 marzo 2024 recante "approvazione del Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi - Anno 2024";

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, visto l'art. 50 c. 4 e c. 5 del T.U.E.L approvato con D.Lgs 267 del 18/08/2000 e smi;

ORDINA

Dal 1°maggio 2024 al 31 ottobre 2024

A TUTTI I CITTADINI, ED AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PROPRIETARI, AFFITTUARI, O CHE COMUNQUE ABBIANO L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI AREE ALL'APERTO DOVE ESISTANO O SI POSSANO CREARE RACCOLTE D'ACQUA METEORICA O DI ALTRA PROVENIENZA

Ognuno per la parte di propria competenza, di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;

3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida.

La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

5. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;

6. evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

7. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

8. all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

9. i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.

ORDINA ALTRESI'

1. Che l'esecuzione di trattamenti adulticidi negli spazi privati debba essere comunicata preventivamente, mediante invio, almeno **5 giorni** prima del trattamento, del modulo "COMUNICAZIONE DI TRATTAMENTO ADULTICIDA CONTRO LA ZANZARA E ALTRI INSETTI DI INTERESSE PUBBLICO ANCHE TRAMITE UTILIZZO DI IMPIANTI AUTOMATICI DI DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI CONTRO LE ZANZARE (Allegato 1):

- **all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna** – Servizio Igiene, Sanità ed Educazione ambientale all'indirizzo Piazza Trisi n. 4, 48022 Lugo (RA), oppure mediante PEC all'indirizzo pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it;

- **al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna** all'indirizzo Via Vittorio Veneto n. 8, 48012 Bagnacavallo (RA), oppure mediante PEC all'indirizzo ip.ra.dsp@pec.auslromagna.it;

2. che la ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, ovvero il proprietario/conducente in caso di interventi eseguiti personalmente, dovrà disporre con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) l'affissione di appositi AVVISI (secondo il modello Allegato 2) al fine di garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione interessata;
3. che i trattamenti adalticidi possano essere eseguiti, negli spazi privati, solo in via straordinaria nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate per legge, e delle “Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adalticidi contro le zanzare 2022”;
4. che coloro che utilizzano o installano un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adalticidi e prodotti insetto repellenti) diano comunicazione all'Unione e all'Azienda USL dell'ubicazione e delle caratteristiche tecniche dell'impianto utilizzando sempre il modulo in Allegato 1;
5. che nell'impianto automatico di distribuzione NON possano essere utilizzati:
 - prodotti classificati pericolosi per la salute ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (detto Reg. CLP) in particolare per gli aspetti di cancerogenesi, mutagenicità o tossicità per la riproduzione di categoria 1 e 2 e Sensibilizzanti di categoria 1 e che riportano sulla etichetta le indicazioni di pericolo H (da 300 a 399), o le “*Informazioni supplementari sui pericoli per la salute*” EUH029 - EUH031 - EUH032 - EUH066 - EUH070 - EUH071- EUH208
 - prodotti con proprietà di Interferenti Endocrini
 - prodotti classificati Molto Tossici per l'Ambiente acquatico con pittogramma di pericolo GHS 09
 - prodotti riconosciuti pericolosi per le api
 - prodotti fitosanitari vietati in ambiente frequentato dalla popolazione o da gruppi vulnerabili come previsto dal punto A 5.6 del DM 22/01/2014 e come precisato nella DGR n. 2051 del 3/12/2018;
6. che nell'impianto fisso automatico di distribuzione possano essere utilizzati esclusivamente prodotti Biocidi o PMC regolarmente autorizzati per questo specifico impiego come adalticidi per le zanzare e/o insetto repellenti utilizzabili in aree all'aperto e di uso non professionale;
7. qualora nell'impianto automatico di distribuzione si utilizzassero prodotti adalticidi si dovrà sottostare agli obblighi e alle prescrizioni previste per tali interventi.

In particolare:

- effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino;
- evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
- accertarsi della avvenuta chiusura di porte e finestre;
- non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta, e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
- in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
- coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
- non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
- far frequentare l'area trattata soltanto dopo almeno 2 giorni dall'irrorazione;
- se nell'area sono presenti orti evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni, o quantomeno se ne consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo; si consiglia di coprire le verdure dell'orto con un telo impermeabile durante i trattamenti;

AVVERTE

- che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

- che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 96 e 97 del Regolamento di Polizia Locale.

Per la violazione delle norme previste dalla presente ordinanza è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00 (con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di € 150,00);

- che la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi, volti a verificare la presenza di raccolte d'acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestite, ovvero tramite il riscontro della disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione larvicida da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza, o degli attestati di intervento rilasciati da imprese specializzate. La vigilanza prevede altresì la verifica del rispetto di quanto indicato sopra in merito ai trattamenti adulticidi ed ai prodotti utilizzati, al posizionamento di apposita cartellonistica e della corretta e completa comunicazione dei trattamenti secondo il facsimile riportati nell'Allegato 1.

DISPONE

- che il presente provvedimento è in vigore **dal 1 maggio 2024 al 31 ottobre 2024** riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza: il Corpo di

Polizia Municipale, l'Azienda USL della Romagna, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

INFORMA

A norma dell'art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. si comunica che avverso il presente provvedimento:

– potrà essere proposto ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di notifica dello stesso;

ovvero

– potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di notifica dello stesso.

Allegati alla presente ordinanza:

Allegato 1: Comunicazione di trattamento adalticida e/o insetto repellente contro la zanzara e altri insetti di interesse pubblico anche tramite utilizzo di impianti automatici di distribuzione dei prodotti contro le zanzare;

Allegato 2: Avviso di trattamento adalticida e/o insetto repellenti in area privata.

LA SINDACA
PRONI ELEONORA